

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone, Rocco Lombardi

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Rocco Lombardi

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ TRA
“DATAISMO” E *HABEAS DATA*

SOMMARIO: 1. Introduzione. Internet e la “liberalizzazione” dei carnefici. 2. Dagli elaboratori all’intelligenza artificiale. 3. Megadati e riservatezza. Dall’evoluzione della privacy alla “sferzante” politica legislativa eurounitaria. 4. *Data mining* e *habeas data*. 5. Datificazione e diritto all’oblio. Cenni. 6. Conclusioni. L’avvento del “giusdigitalismo”.

1. Introduzione. Il quadro normativo. Secondo illustre dottrina, la scienza del diritto è scienza pratica e sociale, sicché «sensibile a qualsiasi modificazione della realtà» e «ha come punto di riferimento l’uomo nel suo evolversi psico-fisico, “esistenziale”, nel suo divenire storia»¹.

Orbene, l’evoluzione esistenziale dell’uomo nella società contemporanea è indissolubilmente legata a quella rivoluzione copernicana della quotidianità chiamata “internet”² che, in linea di principio, potrebbe permettere il realizzarsi dell’accesso all’informazione senza limiti.

¹ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 3^a ed., 2006, p. 159.

² «Usando le coordinate dell’immagifico potremmo dire che con la rivoluzione digitale l’individuo amplifica la propria dimensione vivendo nella società off-line e nella società on-line». D. BIANCHI, *Internet e il danno alla persona*, Torino, 2012, p. 27-28.

Questa circostanza, per nulla banale, pone delle differenze enormi rispetto alla realtà nella quale vivevano i giusnaturalisti³ tedeschi del diciannovesimo secolo⁴, eppure, a oggi, i diritti della personalità non sono ancora garantiti in maniera universale e sotto alcuni punti di vista ne è più ardua la tutela.

Se per un verso, infatti, la società contemporanea si è liberata di gran parte dei regimi totalitaristi e la globalizzazione⁵ ha catalizzato la consapevolezza dell'importanza del principio di eguaglianza⁶, lo strumento telematico ha generato un'infinità di potenziali carnefici.

In questo scenario, il ruolo del giurista assume delle nuove sfumature, poiché i potenziali bersagli della lesione dei diritti fondamentali non sono più categorie di individui ma chiunque abbia accesso a un personal computer o a un telefono cellulare di ultima generazione.

Stiamo assistendo, infatti, alla c.d. *digital transformation*⁷, ossia a una profonda modifica del mercato che ha creato uno scenario nel quale i c.d. megadati⁸ assumono un ruolo sempre

³ Il giusnaturalismo pone le sue basi sul principio secondo il quale il diritto naturale, ossia quello insito nell'uomo, prevale sul diritto positivo che è stato "prodotto" nel corso della storia. Questa corrente filosofico-giuridica si è fregiata di esponenti celeberrimi tra i quali Grozio, Hobbes, Locke, Rousseau e Kant. In tema di giusnaturalismo, anche con specifico riferimento ai diritti della personalità, in dottrina è d'obbligo citare N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1965; ID., *L'età dei diritti*, Torino, 2014; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma Bari, 2012.

⁴ «L'espressione "diritti della personalità" si riferisce a una categoria giuridica del diritto privato elaborata dalla dottrina tedesca nella seconda metà dell'Ottocento». In tal senso R. CASO, *La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati*, Milano, 2021. Per parte della dottrina il giusnaturalismo tra il XVII e il XIX secolo ha posto i presupposti filosofici dello stato moderno. V. N. BOBBIO, *Il giusnaturalismo moderno*, Torino, 2009.

⁵ A riguardo si consideri come: «con il termine globalizzazione si intendono quella serie di processi per cui a) Aumentano quanto a numero e si rafforzano quanto a intensità i contatti le relazioni, gli scambi e i rapporti di dipendenza e di interdipendenza tra le diverse aree del mondo». M. CASELLI, *Globalizzazione e sviluppo*, Milano, 2002, p. 17. Per una magistrale visione critica del rapporto tra globalizzazione e diritto cfr. F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2004.

⁶ Il principio di eguaglianza ha una doppia dimensione, ossia quella formale contro le discriminazioni e quella sostanziale perseguita dai diritti sociali. In tal senso L. FERRAJOLI, *Uguaglianza e non discriminazione nella Costituzione europea*, in A. GRASSO (a cura di), *Il principio di uguaglianza nella Costituzione europea: diritti fondamentali e rispetto della diversità*, Milano, 2007, p. 26. Tuttavia bisogna considerare anche un altro aspetto, poiché «l'eguaglianza universale tra gli uomini è anche un valore morale che è stato posto alla base di dottrine ugualitarie e religiose». D. FLORENZANO *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in D. BORGONOVO, F. CORTESE e D. FLORENZANO (a cura di), *Diritti inviolabili, dovere di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino, 2015, p. 115. Sul principio di eguaglianza la letteratura è sterminata. Cfr. tra i molti N. LUHMANN, *Il principio di uguaglianza come forma e come norma*, Roma, 2007. Per un'analisi in chiave costituzionalista L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1965.

⁷ Si tratta di un processo formato da molteplici cambiamenti in ambito gestorio, volti allo sfruttamento delle enormi possibilità che offre l'innovazione digitale. Per una approfondita analisi dell'evoluzione del digitale in epoca "post industriale" cfr. T.M. SIEBEL, *Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction*, New York (USA), 2019.

⁸ Per megadati o *Big Data* si intende una enorme flusso di informazioni ottenuto grazie alle nuove tecnologie digitali (*social media, mobile, data storage, business application, cloud*) che, per le notevoli dimensioni, non possono essere elaborati dai *software* tradizionali ma da sofisticati algoritmi che, ponendoli in connessione, sono capaci di dare delle informazioni eclatanti in ambito statistico, economico e sociale. Per un'analisi sui megadati si rimanda a E. COCCHIARA, *Big data, diritti e risposte costituzionali*, in *Questa rivista*, 2022; V. MAYER SCHÖNBERGER e K. CUKIER, *Big data*, Milano, 2013; F. CONTE, *La comunicazione digitale nell'era dei Big Data: Un'indagine empirica sulla data-driven communication nel contesto italiano*, Milano, 2021; A. OTTOLIA, *Big Data*

più importante. Il fenomeno è talmente impattante da aver concepito il neologismo “dataismo”⁹ che, a oggi, si identifica con una corrente di pensiero che ritiene che l'intero universo sia o stia diventando un flusso di dati¹⁰.

Si sono, dunque, venute a creare nuove esigenze di tutela che necessitano di strumenti normativi adeguati¹¹.

2. *Dagli elaboratori all'intelligenza artificiale.* La “datificazione”¹² è la possibilità di raccogliere informazioni su qualsiasi aspetto e trasformarle in formato numerico per procedere all'elaborazione, così da rendere ogni informazione un dato.

Sin dagli anni '70 del XX secolo, la dottrina ha indagato sulla tematica, sospinta dalla preoccupazione che l'impiego diffuso degli elaboratori avrebbe potuto ledere i diritti della persona, modificando i rapporti tra l'individuo, l'autorità pubblica e il mondo dell'industria¹³. In buona sostanza si iniziava già a percepire l'evoluzione da consumatore a fornitore di dati. Eppure, furono in pochi a comprendere la reale portata della questione, tanto che uno degli errori più comuni della dottrina dell'epoca «fu l'assimilazione degli elaboratori elettronici a tutti gli altri prodotti tecnologici quali, ad esempio, i televisori, le lavatrici o le fotocopiatrici», sicché non venne percepito l'aspetto più significativo, ossia

e *innovazione computazionale*, Torino, 2017. Con specifico riferimento alla tutela dei diritti umani v. G. DELLA MORTE, *Big data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti*, Napoli, 2018; A. MAURO, M. GRECO e M. GRIMALDI, A Formal Definition of Big Data Based on its Essential Features, in *Library Review*, Vol. 65, pp. 122-135.

⁹ “Dataismo” è la trasposizione del termine inglese “*datism*” sicché è spesso confuso con il “datismo” che nella nostra lingua indica la «ripetizione inutile di sinonimi nel discorso, o uso di solecismi da parte di uno straniero» e trova la sua radice in “Dati”, «un generale persiano che affettava di parlare greco». Enciclopedia Treccani, voce “datismo”.

¹⁰ Secondo lo storico israeliano Yuval Noah Harari il dataismo «sostiene che l'universo consiste di flussi di dati e che il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all'elaborazione dei dati» e consiste in una “neo-religione” che contempla un futuro in cui l'insieme integrato di dati collegherà ogni oggetto o essere vivente del pianeta attraverso un flusso informatico. Y.N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Milano, 2018. Sul punto cfr. anche G. PETROCCO, *Diritto e democrazia nella società*, Torino, 2022, p. 89 ss. In realtà, la prima comparsa della parola “dataismo” risale a un articolo del New York Times di David Brooks nel quale considerava: «Se mi chiedeste di descrivere la filosofia oggi in ascesa, direi che è il Dataismo. Abbiamo ora la capacità di raccogliere enormi quantità di dati. Questa capacità sembra portare con sé una certa tesi culturale: tutto ciò che può essere misurato, deve essere misurato; i dati sono una lente trasparente e affidabile, che ci consente di filtrare pregiudizi di natura emotiva e ideologica; i dati ci daranno la possibilità di realizzare cose straordinarie». D. BROOKS, *The Philosophy of Data*, 4 febbraio 2013, in *nytimes.com*. Sul punto cfr. anche P.G. KIRCHSCHLAEGGER, *Digital Transformation and Ethics*, Baden Baden (Germania), 2021, p. 106 ss.

¹¹ Non stupisce che illustre dottrina abbia analizzato altresì l'incidenza dell'Intelligenza Artificiale sulle scelte negoziali, considerando che «le nuove manifestazioni dell'attività contrattuale modificano, spesso in modo surrettizio e con esiti impreveduti, i nostri comportamenti quali “contraenti”, ed a tale modificazione devono adeguarsi anche gli strumenti di composizione delle controversie». Così F. DI GIOVANNI, *Attività contrattuale e Intelligenza Artificiale*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, *Giur. It.*, VII, 2009, p. 1677.

¹² Per un'analisi approfondita del neologismo “datificazione” si rimanda a MAYER SCHÖNBERGER e K. CUKIER, *Big data*, cit.

¹³ È questo il caso di Rodotà che con un'opera in procinto di compiere il proprio cinquantenario sottolineava come le nuove tecnologie avrebbero potuto influire sul riserbo e sulla vita sociale, mettendo a serio rischio i diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti. S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973. V. anche ID., *Elaboratori elettronici, strutture amministrative e garanzia della collettività*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, p. 1842 ss.

che gli elaboratori non replicano il lavoro manuale ma quello intellettuale «l'unico baluardo che separa la tecnica dall'uomo»¹⁴.

L'evoluzione tecnologica degli elaboratori ha invece conosciuto uno sviluppo sfrenato fino a giungere a quella che a oggi¹⁵ è considerata intelligenza artificiale¹⁶. Questa abilità informatica è stata ampiamente utilizzata anche per la captazione e l'elaborazione dei dati, creando non poche perplessità sui “danni collaterali” della datificazione per tramite di automi e portando a discutere in maniera piuttosto ampia sulle implicazioni etiche che ne discendono.

In realtà, le riflessioni sul rapporto tra morale e tecnologia hanno anch'esse origine negli anni '70¹⁷ dello scorso secolo, periodo nel quale compare il termine “bioetica” attraverso il quale si indica «l'analisi razionale dei problemi morali emergenti nell'ambito delle scienze biomediche, proponendosi di definire criteri e limiti di liceità alla pratica medica e alla ricerca scientifica, affinché il progresso avvenga nel rispetto di ogni persona umana e della sua dignità»¹⁸.

Orbene, l'evoluzione dell'applicazione tecnologica ha portato ad ampliare la discussione su una problematica che era in parte circoscritta alle scienze mediche, sicché dall'analisi dei problemi bioetici si è passati a quelli tecnoetici¹⁹ e roboetici²⁰.

D'altronde, l'applicazione dell'intelligenza artificiale per la speculazione sui megadati è ormai una realtà tangibile anche dai semplici consumatori. Si pensi, ad esempio, alla

¹⁴ In tal senso F. ROMEO, *Il governo giuridico delle tecniche dell'informazione e della comunicazione*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1257.

¹⁵ È d'uopo considerare come si può risalire a una prima formulazione del calcolo meccanico già nel XIII secolo con il modello di Llull, mentre si affida al 1956 la data di nascita dell'intelligenza artificiale, anno durante il quale si è tenuto un seminario presso il Dartmouth College nel New Hampshire per dotare la nuova disciplina di una programmazione. Per un'analisi sulla nascita dell'intelligenza artificiale cfr. M. GABBRIELLI, *Dalla logica al deep learnig: una breve riflessione sull'intelligenza artificiale*, in U. RUFFOLO (a cura di), *XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, Torino, 2021, p. 21 ss.

¹⁶ Secondo il Parlamento europeo «l'intelligenza artificiale (IA) è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. L'intelligenza artificiale permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia». In *europarl.europa.eu*. Sull'intelligenza artificiale e il dialogo con i sistemi giuridici si rimanda a U. RUFFOLO, *Intelligenza artificiale: il diritto, i diritti, l'etica*, Milano, 2020.

¹⁷ Il termine “bioetica” è infatti comparso per la prima volta nel 1970, in V.R. POTTER, *Bioethics. The science of survival*, in *Perspectives*, in *Biology and Medicine*, 1970, 14, 1, pp. 127-153.

¹⁸ Enciclopedia Treccani, voce “bioetica”. Per una disamina sulla definizione di bioetica cfr. L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, 2017, p. 3 ss.

¹⁹ È piuttosto interessante considerare come la tecnoetica possa essere definita «un insieme di conoscenze che permetta di evidenziare un sistema di riferimento etico che dia ragione della dimensione profonda della tecnologia come un elemento centrale del raggiungimento del perfezionamento finalistico dell'uomo». In tal senso J.M. GÁLVAN, *La robotica come speranza: la tecnoetica*, in I. SANNA (a cura di), *La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?*, Roma, 2005, pp. 101-112. Sul punto cfr. anche A. MONTANARI, *Questioni di tecnoetica in intelligenza artificiale, robotica e bionica*, in P. MORO (a cura di), *Etica informatica diritto*, Milano, 2008, p. 38 ss.

²⁰ Nell'effettuare una crasi tra le parole “robotica” e “etica”, è inevitabile un riferimento alle tre leggi della robotica: sicurezza, servizio e autoconservazione ideate da Isaac Asimov. Per quanto l'autore russo avesse creato questi precetti in ambito fantascientifico, gli stessi si sono rivelati incredibilmente profetici e attuabili. Per una accurata rivisitazione e un approfondimento puntuale delle implicazioni etiche delle “Tre leggi della robotica” v. A. JORI, *Principi di roboetica. Filosofia pratica e intelligenza artificiale*, Palermo, 2019.

tecnologia CAPTCHA²¹, creata come effetto interdittivo dell'indicizzazione automatica. L'acronimo è dato dalle parole “*Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers and Humans Apart*”, che possono essere tradotte in “Test di Turing²² pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani”. In buona sostanza si utilizza già intelligenza artificiale per distinguere altra intelligenza artificiale dagli esseri umani.

Questo piccolo paradosso presenta un lieve “sapore profetico”, non a caso, già da tempo si parla di transumanesimo²³.

3. *Megadati e riservatezza. Dall'evoluzione della privacy alla “sferzante” politica legislativa eurounitaria.* La prima applicazione del diritto alla riservatezza è stata introdotta nel nostro ordinamento con lo Statuto dei lavoratori²⁴ del 1970²⁵, circostanza ritenuta paradossale da illustre dottrina²⁶, che considerava come originariamente la tutela di questo diritto si limitasse a un privilegio della classe borghese regolamentato in tema di proprietà.

²¹ Si tratta della tecnologia maggiormente utilizzata per «frapporre tra il dato e il suo utilizzatore una serie di “ostacoli informatici” che devono essere superati da quest'ultimo prima di poter avere accesso al dato». G. D'ACQUISTO, *Diritto all'oblio: tra tecnologia e diritto*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 108.

²² Si tratta di un test noto anche come “*The Imitation game*” elaborato da Alan Turing nel 1950 per verificare l'intelligenza di una macchina, rendendone le azioni indistinguibili da quelle umane. «Il test si basa sulla presenza di un esaminatore umano che ha il dovere di valutare le risposte date da due interlocutori, rispettivamente uno meccanico e uno umano, senza sapere quale tra i due sia l'umano. Se l'esaminatore non è in grado di distinguere il soggetto umano da quello meccanico, si ritiene che la macchina abbia passato con successo il test, essendo stata capace di imitare perfettamente il modo di interagire degli esseri umani». In tal senso M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2020, p. 357. Per confrontare l'opera dell'ideatore v. A.M. TURING, *Computing, machinery and intelligence*, in *Mind*, 236, 1950, pp. 433-460.

²³ Ossia «l'uomo che rimane umano, ma che trascende sé stesso, realizzando le nuove potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana». Così era introdotto l'argomento in J.S. HUXLEY, in *New Bottles for New Wine*, Londra (Regno Unito), 1957, p. 13-17. Sul punto, con particolare aderenza all'argomento della tutela dei diritti dell'uomo cfr. U. RUFFOLO e A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale e diritti della persona: le frontiere del “transumanesimo”*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, cit., p. 1658 ss.

²⁴ Legge 20 maggio 1970, n. 300.

²⁵ Lo Statuto dettava e detta una serie di regole che limitano le possibilità di ingerenza del datore di lavoro nella sfera personale dell'individuo e la gestione di informazioni che la legge considera irrilevanti. L'art. 8, rubricato «divieto di indagini sulle opinioni», vieta espressamente al datore di lavoro di effettuare indagini «sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». Sul rapporto tra diritto del lavoratore e riservatezza la letteratura è sterminata. Per un primo approccio monografico cfr. P. ICHINO, *Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro: la disciplina giuridica della circolazione delle informazioni nell'impresa*, Milano, 1979. Per la consultazione di un lavoro recente v. C. CARDARELLO e G. LIPARI, *La privacy ed il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 2022.

²⁶ Secondo Rodotà, infatti, «il diritto alla riservatezza, intesa come possibilità di godere appieno della propria intimità, si presentò in origine non come un'esigenza “naturale” di ciascun individuo, ma come un privilegio della sola classe borghese, che lo realizzò soprattutto grazie alle trasformazioni socioeconomiche connesse alla rivoluzione industriale. Non è infatti un caso che gli strumenti giuridici di tutela siano ancora prevalentemente modellati su quelli caratteristici del diritto borghese per eccellenza, la proprietà». S. RODOTÀ, voce *riservatezza*, *Enciclopedia Italiana*, VII Appendice, 2007, consultabile su *treccani.it*. Il riferimento dell'autore al giusnaturalismo è evidente. In un'ottica costituzionalmente orientata, applicata al diritto

Nella prassi, il termine è sempre più spesso sostituito dall'anglicismo "privacy", che in origine venne applicato alla scienza giuridica per indicare il diritto di essere lasciati indisturbati²⁷.

L'evoluzione della società e il progresso tecnologico, anche in considerazione dell'incalzante attenzione che la politica normativa ha affidato alla tutela della persona, hanno poi ampliato il campo di applicazione del diritto alla *privacy* alle informazioni sull'individuo e al controllarne l'utilizzo da parte di terzi²⁸. In questa nuova ottica, acquisisce un ruolo di primaria importanza la protezione dei dati personali²⁹, ossia, tutte quelle informazioni possono identificare, direttamente o indirettamente, una persona e le proprie attitudini.

Nella categoria dei dati personali sono ricompresi i c.d. dati sensibili che «rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale»³⁰. Vista la delicatezza di questa categoria di dati, la normativa nazionale e unitaria³¹ ha previsto la c.d. tutela rafforzata, stabilendo, che gli stessi non possono essere in alcun modo utilizzati, senza il consenso scritto della persona a cui si riferiscono, mentre, con specifico riferimento ai dati sanitari³², ossia, a quelle informazioni «attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute»³³, è d'uopo considerare che, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del codice della *privacy*, non possono essere diffusi.

contemporaneo, il diritto alla riservatezza non può non considerarsi «un'esigenza "naturale" di ciascun individuo».

²⁷ Nel 1890 i giornalisti Warren e Brandeis, infatti, produssero un articolo, divenuto ormai un classico, con il quale presentavano il diritto alla *privacy* «ora come diritto di essere lasciati alone ossia "indisturbati"; ora con la necessità di "ritirarsi dal mondo"». In tal senso U. PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione: Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Torino, 2014, pp. 168-169. Il riferimento è alla celeberrima opera S. WARREN e L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890.

²⁸ Parte della dottrina attribuisce a Westin un ruolo di grande rilievo con riferimento a questa nuova interpretazione del diritto alla *privacy*. Sul punto cfr. A.F. WESTIN, *Privacy and Freedom*, in *New York: Athenum*, 1967; S. RODOTÀ, voce *riservatezza*, cit.; ID., *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 231; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile: uno studio comparato*, Napoli, 1985, p. 352 ss.

²⁹ Sul tema la letteratura è sterminata. Per un approccio monografico si rimanda a A. PISAPIA, *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, Torino, 2018. Con specifico riferimento alla datificazione v. F. PIZZETTI (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, 2018.

³⁰ È questa la definizione fornita dal Garante della *privacy*. Occorre considerare, inoltre, che il Regolamento (UE) 2016/679 ha incluso nella nozione, attraverso il dettato dell'art. 9, anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale.

³¹ In tema di tutela della riservatezza, l'attività normativa italiana e europea è stata piuttosto intensa. Il principale riferimento normativo per l'ordinamento interno è rappresentato dal c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196) o codice della *privacy*, mentre la principale fonte del diritto europeo è il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) o GDPR.

³² Sul punto v. G. CARRO, S. MASATO, e M.D. PARLA, *La privacy nella sanità*, Milano, 2018.

³³ Definizione fornita dall'art. 4 del GDPR.

Con specifico riferimento ai megadati, è d'uopo considerare come, il Gruppo di Lavoro "Article 29 Data Protection Working Party"³⁴, istituito dal Garante Europeo della Protezione dei Dati, abbia definito nel 2014 i *Big Data* come «un termine generico che comprende un gran numero di operazioni di trattamento dei dati», ribadendo che ne è possibile l'utilizzo solo nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy* e delle libertà degli utenti. È necessario, così come ribadito dal Gruppo di Lavoro Article 29, che vengano rispettati i principi fondamentali enunciati dalla normativa *privacy*.

Una diversa definizione, avente sempre fonte eurounitaria è invece fornita dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017³⁵, per tramite del primo considerando: «i *Big Data* si riferiscono alla raccolta, all'analisi e all'accumulo ricorrente di ingenti quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da una serie di fonti diverse, che sono oggetto di un trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici e tecniche avanzate di trattamento dei dati, che usano sia informazioni memorizzate sia in streaming, al fine di individuare determinate correlazioni, tendenze e modelli».

Non stupisce la mole dell'attività legislativa dell'Unione europea, in quanto, da tempo è concentrata sul tentativo di guadagnare un ruolo primario nella *new economy*, «auspicando un rafforzamento della competizione tecnologica europea che favorisca l'istituzione di un mercato unico dei dati»³⁶.

Il 16 maggio 2022, dopo l'approvazione del Parlamento europeo³⁷, il Consiglio dell'Unione europea ha, infatti, approvato un nuovo atto legislativo volto a promuovere la disponibilità di dati e a tutelarne l'uso a fini di ricerca e innovazione, ossia il Data Governance Act. L'interferenza di questo provvedimento con il dettato del GDPR è talmente tanto incisiva che è stato necessario precisare che l'atto sulla *governance* non consiste in una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali e non modifica i requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679³⁸.

Altro intervento in procinto di approvazione è il "Data Act" che ha specifica inferenza sui megadati e sulle modalità di utilizzo degli stessi da parte di pubblica amministrazione e privati.

Sicché «mentre il Dga punta a creare uno spazio di condivisione di dati all'interno del mercato europeo, il Data Act intende disciplinare l'uso dei dati in chiave business da parte delle aziende e dei privati extra-Ue.»³⁹.

4. Data mining e habeas data. In virtù di quanto sinora descritto, è necessario considerare come i *Big Data* siano sottoposti, per tramite di intelligenza artificiale, algoritmi e altre

³⁴ Si tratta di «un organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante delle varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione». Fonte regolamentoeuropeoprotezionedati.com.

³⁵ Implicazioni dei *Big Data* in termini di diritti fondamentali Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei *Big Data* per i diritti fondamentali: *privacy*, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225(INI)) (2018/C 263/10).

³⁶ In tal senso C. FERONI, "Luci e ombre della Data Strategy europea" - Intervento di Ginevra Cerrina Feroni – *AgendaDigitale*, in garanteprivacy.it.

³⁷ Avvenuta il 6 aprile 2022.

³⁸ Di tale avviso è M. IASELLI, *Data Governance Act: una nuova sfida per la tutela dei dati personali*, in federprivacy.org.

³⁹ In tal senso L. TREMOLADA, *Data Governance Act, Data Act e Privacy Shield: ecco cosa sappiamo finora*, in ilsole24ore.com.

tecniche, a trattamenti automatizzati, sicché mettono a serio rischio la tutela della riservatezza degli utenti, soprattutto in considerazione della circostanza che si è ormai in grado di creare connessioni tra diverse banche dati che generano ulteriori informazioni.

Questo insieme di tecniche di estrazione, elaborazione, organizzazione e analisi di megadati viene indicato con la c.d. *data mining*⁴⁰, terminologia composta dalla parola “*data*”, ossia, dati e dal gerundio inglese del verbo “*to mine*”, ossia, “estrarre”. Non è un caso che tale terminologia sia utilizzata anche per indicare gli attori della c.d. *blockchain*⁴¹, che pongono in essere il processo alla base del sistema delle criptovalute, poiché si tratta, in entrambi i casi, di processi di estrazione che producono da una miniera virtuale (la rete telematica) del materiale virtuale (una combinazione di dati) che, tuttavia, ha un ingente valore economico e sicuramente può formare oggetto di diritti.

Questa prospettiva non può non far scaturire un quesito, ossia, se i megadati, proprio come le criptovalute, possano essere inseriti nella categoria giuridica dei beni⁴².

Sulla questione, è di particolare interesse il caso “AGCM contro Facebook”⁴³, deciso dal Consiglio di Stato⁴⁴, in occasione del quale, la difesa del colosso della *new economy* ha fondato la propria difesa sulla considerazione che i dati personali sono beni *extra commercium*, sicché l’attività del *social network* dovrebbe essere esente dai dispositivi dettati dal codice del consumo⁴⁵.

⁴⁰ Questo combinato tecnologico si afferma sin dai primi anni ‘90 dello scorso secolo grazie alla progressiva diffusione di internet. In tal senso A. TROBIA, *Scienze sociali, computazioni e fenomeni criminali: una ricognizione*, in A. LA SPINA e V. MILITELLO (a cura di), *Dinamiche dell’estorsione e risposte di contrasto tra diritto e società*, Torino, 2016, p. 160 ss.

⁴¹ Si tratta di un registro digitale telematico che consiste in un sistema di nodi collegati e resi sicuri dall’uso della crittografia. Sull’argomento cfr. P. DE FILIPPI e A. WRIGHT, *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard (USA), 2018; G. GITTI e A. SARDINI, *I conferimenti di criptoattività*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 1289 ss.; R. MANGANO, *Blockchain Securities, Insolvency Law and the Sandbox Approach*, in *European Business Organization Law Review* (EBOR), 2018, p. 715 ss.

⁴² Sulla definizione di bene cfr. R. LOMBARDI, *Il bene “rifiuto” tra concezione “relazionale” e responsabilità civile*, in *Rassegna di diritto civile*, 3, 2015, p. 841 ss.; S.G. SIMONE, *La nozione di rifiuto*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, p. 144 ss.; S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1962, ora in ID., *Scritti giuridici*, IV, 1958-1964, Milano, 2011, p. 429 ss.; V. ZENO ZENCOVIC, *Cosa*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 454 ss.; S. MARANI, *I beni*, in C. PACILLO (a cura di), *Proprietà e diritti reali*, Torino, 2008, p. 2 ss.; L. BALESTRA, *Proprietà e diritti reali*, I, Torino, 2011, p. 127 ss.; A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 115 ss.; R. FERORELLI, *Art. 810 – Nozione*, in A. JANNARELLI e F. MACARIO (a cura di), *Della proprietà, artt. 810-868*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Torino-Milano, 2012, p. 5 ss.; A. VESTO, *I beni. Dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale*, Torino, 2014. Sulla patrimonializzazione dei *Big Data*, v. G. D’IPPOLITO, *Monetizzazione, patrimonializzazione e trattamento di dati personali*, in F. CREMONA, S. LAVIOLA e V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2022. Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e categoria delle cose e dei beni in senso giuridico, ampia disamina in U. RUFFOLO, *Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in ID. (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, cit., p. 1685

⁴³ Ampia discussione in V. PAGNANELLI, *Una “valutazione d’impatto” della privacy sulle big tech. Riflessioni a margine della sentenza n. 2631/2021 della sesta sezione del Consiglio di Stato*, in F. CREMONA, S. LAVIOLA e V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, cit., p. 3 ss.

⁴⁴ Consiglio di Stato, sentenza 29 marzo 2021 n. 2631, in *dirittodiinternet.it*.

⁴⁵ La letteratura in tema di tutela dei consumatori è sterminata. Per un primo approccio bibliografico, si confronti E. MINERVINI, *Dei contratti del consumatore in generale*, Torino, 2014.

Tuttavia, sul punto, si era già espresso in primo grado il Tar Lazio⁴⁶, considerando che: «i dati personali possono costituire un *asset* disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di controprestazione in senso tecnico di un contratto».

Anche la più recente normativa europea, alla quale si è già avuto modo di far riferimento⁴⁷, sembra essere di tale opinione, infatti, «non si può non leggere nel Data Governance Act e nel Data Act un tentativo di dettare le prime regole in materia di monetizzazione dei dati»⁴⁸.

È, dunque, evidente che i dati hanno un sensibile valore economico, poiché possono essere mercificati e commercializzati, sicché, oltre alla tutela che discerne dai diritti della personalità, necessita anche di tutela petitoria e possessoria.

La rilevanza della tutela dei dati, nelle sue più ampie sfumature, ha portato a discutere di un vero e proprio “Internet Bill of Right”⁴⁹, sicché, richiamando la Dichiarazione dei diritti politici e civili del parlamento inglese del 1689, si intende progettare il passaggio dalla tutela costituzionale a una vera e propria costituzione internazionale della digitalizzazione telematica.

Sul tema, è stato “scomodato” un altro atto storico della stessa epoca⁵⁰, ossia l’*“habeas corpus act”*.

Se il principio dell’*habeas corpus*, ossia, «il divieto per il potere costituito di comprimere in modo arbitrario il diritto alla libertà personale»⁵¹ implicava la tutela corporale, la costruzione dottrinale⁵² dell’*“habeas data”*, è oggi utilizzata come baluardo della protezione dei dati dell’individuo, sicché il principio «sopravvive ai mutamenti tecnologici»⁵³.

5. *Datificazione e diritto all’oblio. Cenni.* «La pubblicazione in rete, grazie al semplice uso, con modalità elementari, di un qualsiasi motore di ricerca, a differenza della pubblicazione cartacea e persino di quella televisiva, reitera a tempo indeterminato l’associazione tra il nome del soggetto che si ritiene offeso con la notizia lesiva, aggravando il danno nella misura in cui rende la notizia fruibile senza limiti di tempo»⁵⁴.

La reiterazione a tempo indeterminato che aggrava il danno, richiamata in questa massima dell’ormai lontano 2009, rende perspicuo l’effetto di come il *data mining* possa

⁴⁶ TAR Lazio, Prima Sezione, Sent. n. 261/2020 in canestrinilex.com. Sul punto cfr. S. GIANCONE, *Il caso Facebook c. AGCM: i dati personali sono controprestazioni contrattuali*, in *iusinitinere.it*.

⁴⁷ Cfr. paragrafo precedente.

⁴⁸ In tal senso C. FERONI, “*Luci e ombre della Data Strategy europea*”, cit.

⁴⁹ Sul punto confronta E. CELESTE, *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Right*, New York (USA), 2022; M. BASSINI e O. POLLICINO, *Verso un Internet Bill of Rights*, Roma, 2015.

⁵⁰ L’*Habeas Corpus act* è un atto del parlamento inglese del 1679, tuttavia, il principio (*writ of habeas corpus*) ha un’origine risalente sin dall’epoca della Magna Carta del 1215. Sul punto è tuttavia d’uopo considerare come l’evoluzione del 1679 abbia modificato profondamente il concetto del XIII secolo, infatti, «*Habeas Corpus as we know it today was not made law until 1679*». Cfr. Brithis library, voce “*habeas corpus*”, in *bl.uk*.

⁵¹ In tal senso M. DANIELE, *Habeas corpus: Manipolazioni di una garanzia*, Torino, 2017, p. 1.

⁵² Sull’origine dell’*habeas data* ampia descrizione in S. RUSSO, *Genesi e storia dell’habeas data*, in ID. e A. SCIUTO, *Habeas data e informatica*, Milano, 2011, p. 3 ss.

⁵³ V. S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati*, in *garanteprivacy.it*.

⁵⁴ Tribunale Trani, 3 dicembre 2009 (ordinanza), in *Giur. Italiana*, 7, 2010, p. 1598 ss. con nota di R. LOMBARDI, *Articolo diffamatorio in internet*.

incidere sulla tutela all'immagine⁵⁵, rendendo esponenzialmente più pericolosa la pubblicazione telematica rispetto a quella cartacea «e ciò è dovuto al diverso impatto mediatico sia qualitativo sia quantitativo, che comportano i due mezzi di comunicazione»⁵⁶.

Sono questi i presupposti essenziali che hanno dato vita, attraverso un'interpretazione giurisprudenziale⁵⁷ costituzionalmente orientata, al c.d. diritto all'oblio⁵⁸, ossia, al diritto di non restare indeterminatamente esposti ai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia arreca alla reputazione dell'individuo.

Tra le diverse decisioni giurisprudenziali, è d'uopo considerare la celeberrima sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014⁵⁹, nota anche come “caso Google Spain”, che ha stigmatizzato il principio secondo il quale: «il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine *web* di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine *web* sia di per sé lecita».

6. *Conclusioni. L'avvento del “giusdigitalismo”*. In virtù di quanto sinora descritto, la questione del rapporto tra dataismo e tutela dei diritti della personalità si presenta come un tema dalle prospettive smisurate e con ogni probabilità, sarà fucina per giuristi ancora per i prossimi anni.

Eppure, l'esercizio mentale che occorre per la trasposizione dell'identità digitale in luogo della persona fisica nel prisma della tutela dei diritti è esauriente.

Si è avuto modo di considerare parallelismi quasi sacrileghi, come l'accostamento dell'*habemus corpus* all'*habemus data* e la “trasformazione” del “*Bill of rights*” nell’*Internet Bill*

⁵⁵ Argomento che sarà approfondito in maniera più ampia nel prosieguo del presente lavoro.

⁵⁶ In tal senso R. LOMBARDI, *Articolo diffamatorio in internet*, cit., p. 1600.

⁵⁷ La giurisprudenza sul tema è piuttosto corposa, cfr. *ex multis* Tribunale di Roma, sentenza n. 23771 del 3 dicembre 2015, in *giuridica.net*; Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 in *leggioggi.it*; Cass. 24 giugno 2016, n. 13161 in *Foro it.*, 2016, I, c. 2729 ss.; Corte di Giustizia UE, sentenza n. 317, 13 maggio 2014, in *curia.europa.eu*; Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. V, sentenza 28/06/2018 n. 60798-65599/10, in *altalex.it*, con nota M. IASELLI, *Libertà giornalistica: diritto all'oblio non può esser sempre riconosciuto*. Tra le più recenti commentate v. Cass. ord. 18430/2022 in *altalex.it*, con nota di S. BONAVITA e E. PAGANI, *Diritto all'indicizzazione: l'ISP deve rimuovere anche gli URL dei siti sorgente*; Cass. 9923/2022 in *ntplusdiritto.ilsole24ore.com*, con nota di P. ROSSI, *Non viola la privacy il libro di informazione che riferisce di una vecchia condanna non presente nel casellario*.

⁵⁸ Sul diritto all'oblio, *ex multis*, si rimanda a P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, vol. IV, Napoli, 1964, p. 494 ss.; T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI e G. CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, p. 127 ss.; V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2016; G. COMANDÈ, *Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali*, in F.D. BUSNELLI e C.M. BIANCA, *Tutela della privacy*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 482 ss. Con specifico riferimento ai motori di ricerca v. M. GIORDANO e R. LANZO, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2021; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017.

⁵⁹ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13.05.2014, causa C-131/12, Caso Google Spain. Sul punto cfr. V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit.

of rights?” ma anche definizioni certamente sacrileghe come quella di dataismo fornita da Harari⁶⁰.

Tuttavia, in un mondo che si proietta verso l’uso spasmodico dell’intelligenza artificiale e della mercificazione dei dati è evidente che l’etica classica debba cedere il passo alla tecnoetica e che il “Moderno Prometeo”⁶¹ non si identifica più con uno “scienziato pazzo” ma con un *team* di ricerca impegnato nella robotica.

D’altro canto, se nel presente lavoro si è inteso affrontare la lesione dei diritti fondamentali per opera della digitalizzazione, è indispensabile considerare il versante opposto, ossia, come l’accesso a internet sia diventato esso stesso un diritto della persona⁶².

In questo contesto, i giuristi devono vestire le armi a baluardo della difesa della persona e, prendendo l’esempio dai grandi difensori delle libertà insite nell’uomo, ossia i giusnaturalisti, devono proteggere gli individui dalla speculazione digitale e dalla mortificazione per mano della democratizzazione dell’informazione che internet ha reso incontrollata, se non incontrollabile.

Possiamo, dunque, dare il benvenuto a una corrente che dovrà continuare a concentrare la ricerca nell’interpretazione evolutiva, nell’elaborazione e nella protezione dei diritti della persona; non “contro” l’era digitale, bensì, nell’era digitale: il “giusdigitalismo”.

⁶⁰ Si pensi solo al titolo dell’opera: «Homo deus».

⁶¹ Il riferimento è ovviamente alla celeberrima opera “Frankenstein; or, *The Modern Prometheus*” di Mary Shelley pubblicato nel 1818, che ha dato vita al personaggio del dottor Frankenstein capace di dar vita e dunque intelligenza a qualcosa di inanimato. L’idea dello “scienziato pazzo” sarà poi elaborata dalla letteratura e dai cineasti negli anni successivi.

⁶² Si pensi alla «Dichiarazione dei diritti in Internet» redatta dalla “Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet” della Camera dei deputati, il 14 luglio 2015, che, al primo comma dell’art. 2 sancisce: «l’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale». Consultabile sul sito internet della Camera dei deputati camera.it.